



COMUNE DI AUGUSTA

III SETTORE - Economico Finanziario
III Servizio - Tributi e Gestione Economica del Servizio Idrico
Tel.: 0931-980369- 0931-980373 - 0931-980380

AVVISO ALLA CITTADINANZA

IN VISTA DELLA PROSSIMA SCADENZA DEL 16/06/2017 IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO DOVUTO A TITOLO DI IMU E TASI PER L'ANNO 2017 E' DA EFFETTUARSI SULLA BASE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI VIGENTI GIA' ADOTTATE PER L'ANNO PRECEDENTE PARI AL 50% DELLA SOMMA INTERA PAGATA NEL 2016.

Si ricorda ai contribuenti che, per il Comune di Augusta, l'IMU va pagata su tutti gli immobili posseduti, **ad eccezione** delle abitazioni principali e dei terreni agricoli non condotti direttamente.

Novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 è che **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti alla previdenza agricola **sono esentati dal pagamento** dell'IMU e della TASI sui terreni coltivati o su quelli nei quali si sviluppa l'impresa.

IMU

a) aliquota ordinaria 10,60 per mille per:

- tutti gli immobili ad esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.

b) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille con detrazione di € 200,00 per:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **classificate** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La legge di stabilità 2016 ha previsto importanti novità per quanto concerne la tassazione degli immobili dati in **comodato d'uso ai familiari.**

Nello specifico, è stata stabilita una riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- si deve trattare di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), e devono essere da questi utilizzati come abitazione principale;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate ed il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in tutto il territorio nazionale, appunto quello dato in comodato d'uso gratuito, oltre a quello di residenza;
- l'agevolazione può essere concessa solo per un solo immobile;
- comodante e comodatario devono risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune.

Per gli immobili concessi in "**locazione a canone concordato**", i commi 53 e 54 dell'art.1 della legge n.208/20115 hanno previsto che dal 2016 l'IMU si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75%.

L'agevolazione può essere concessa a condizione che il contratto sia stato stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (art.2 comma 3, legge 431/1998).

Si ricorda che qualsiasi agevolazione in materia tributaria può essere concessa solo dietro presentazione di dichiarazione su apposito modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Le dichiarazioni Imu e Tasi vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si è verificata la circostanza che consente il beneficio.

TASI

a) **PER EFFETTO DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016** non sono più soggetti al pagamento della TASI (e anche dell'IMU) i seguenti immobili:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b) **aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

c) **aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si fa altresì presente, che trattandosi di **tributi in autoliquidazione**, l'IMU e la TASI anche per il 2017 sono **calcolate in autonomia** dal contribuente ed i versamenti si effettuano con utilizzo del modello F24.

In ogni caso l'**Ufficio Tributi del Comune di Augusta**, sito in Piazza D'Astorga n.10, è a disposizione di chiunque lo richiedesse a fornire ulteriori chiarimenti.

Quanto sopra evidenziato si riepiloga nel seguente prospetto:

VERSAMENTI 2017			
FATTISPECIE		IMU ‰	TASI ‰
1	ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE	ESENTE
2	COMODATI D'USO: 50% DELLA BASE IMPONIBILE	10,60	ESENTE
3	IMPRESE DI COSTRUZIONE	ESENTE	1,00
4	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA	ESENTE	ESENTE
5	ABITAZIONE PRINCIPALE FORZE ARMATE	ESENTE	ESENTE
6	PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	ESENTE	ESENTE
7	TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI	10,60	ESENTE
8	TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP ISCR. PREV. AGRIC.	ESENTE	ESENTE
9	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTE	1,00
10	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1 – A8 – A9 E RELATIVE PERTINENZE	6,00 (con detrazione di €200,00)	ESENTE
11	ALTRI IMMOBILI – AREE FABBRICABILI	10,60	ESENTE
12	IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO : IMPOSTA DA PAGARE PARI AL 75% DEL DOVUTO	10,60	ESENTE
13	IACP (SOLO ALLOGGI SOCIALI)	ESENTE	ESENTE
14	ORTICELLI – TERRENI INCOLTI (ACCATASTATI "INCOLTO" – "PASCOLO")	ESENTE	ESENTE